



# COMUNE DI BUTTAPIETRA

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N. 6 Reg. delib.	Ufficio competente TRIBUTI
---------------------	-------------------------------

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021
---------	--------------------------------------------------------------------

Oggi **quattro** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **20:30**, in seguito a regolare invito effettuato ai sensi del decreto sindacale n. 7 del 21.10.2020 e ss.mm., si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
MORETTO SARA	Presente	BERTAGNOLI FILIPPO	Presente
Argentati Sabrina	Presente	ALEARDI SIMONE	Presente
FILIPPI ELEONORA	Presente audio/video	PIGHI GIAN PAOLO	Assente
ZONIN LUCA	Presente	PEGORARO ANTONIO	Presente
BERTUCCO EDOARDO	Presente	GIACOPUZZI RENZO	Presente
ALBI CLAUDIO	Presente audio/video	FILIPPI GABRIELE	Presente
Bertoli Vincenzo	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale BARBALINARDO ROSANNA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, MORETTO SARA nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2021
---------	--------------------------------------------------------------------

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Proponenti:

### L'ASSESSORE AL BILANCIO-TRIBUTI – PARTE ECONOMICA DEL PATRIMONIO

**Richiamato** l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che disciplinano, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta municipale propria (IMU);

**Viste** tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Vista** la deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 27/07/2020 di approvazione delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2020;

**Considerato che** l'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) stabilisce: *A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

**Considerato altresì che** l'art. 1 comma 599 della citata Legge di Bilancio 2021 stabilisce: *In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:*

*a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;*

*b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;*

*c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;*

*d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.*

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Visto** il Regolamento di disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 27 del 27/07/2020;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

**Considerato che** dalle stime operate sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote già approvate per l'anno 2020.

**Ritenuto**, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

tipo di immobile	ALIQUOTE			ALIQUOTE APPLICATE	
	base	massima	minima	ANNO 2021	
					NOTE

<b>Abitazione principale categorie catastali</b> <b>A/1, A/8 e A/9</b>	<b>0,50%</b>	<b>0,60%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,35%</b>	Con detrazione di € 200,00 aumentata a € 400,0 se presenza invalidità o L.104/92
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce"</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,25%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	Esenti dal 2022
<b>Terreni agricoli</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,03%</b>	
<b>Fabbricati gruppo "D"</b>	<b>0,86 %</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,76%</b>	<b>1,03%</b>	La quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
<b>Altri immobili</b>	<b>0,86 %</b>	<b>1,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>1,03%</b>	

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Atteso** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, la presente delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune, tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa.

**Considerato** che non risulta ancora emanato il decreto di cui al comma 756 della L. 160/2019 sopra citato e vista la risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 1/DF del 18/02/2020 prot. 4897;

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

**Visto** il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce: *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;

**Visto** che suddetto termine è stato differito al 31/03/2021 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021;

**PROPONE**

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare, per l'anno 2021, le aliquote dell'imposta municipale propria già stabilite per l'anno 2020, nello specifico:

tipo di immobile	ALIQUOTE			ALIQUOTE APPLICATE ANNO 2021 COMUNE DI BUTTAPIETRA	
	base	massima	minima		NOTE
<b>Abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9</b>	0,50%	0,60%	0,00%	<b>0,35%</b>	Con detrazione di € 200,00 aumentata a € 400,0 se presenza invalidità o L.104/92*
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	0,10%	0,10%	0,00%	<b>0,00%</b>	
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita "beni merce"</b>	0,10%	0,25%	0,00%	<b>0,00%</b>	Esenti dal 2022
<b>Terreni agricoli</b>	0,76%	1,06%	0,00%	<b>1,03%</b>	
<b>Fabbricati gruppo "D"</b>	0,86 %	1,06%	0,76%	<b>1,03%</b>	La quota fissa dello 0,76% è riservata allo Stato
<b>Altri immobili</b>	0,86 %	1,06%	0,00%	<b>1,03%</b>	

3. di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2021:
  - Per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione per abitazione principale è aumentata a euro 400,00 per i nuclei familiari in cui siano presenti portatori di disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 o di invalidità civile riconosciuta al 100%. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. Di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.
5. di prendere atto, relativamente al prospetto delle aliquote di cui all'art. 1, comma 757, della Legge 160/2019, che non risulta ancora emanato il decreto di cui al comma 756 della L. 160/19.

\*\*\*\*\*

Il Sindaco pone in trattazione la proposta e dà la parola all'assessore Bertagnoli che ne spiega il contenuto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Ritenuta** propria la competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000;

**Richiamato** il "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 22 aprile 1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

**Richiamate** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'articolo 48;

**Ritenuta** la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;

**Visto** il parere del revisore dei conti;

**Visti** gli allegati pareri favorevoli resi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000, dal Responsabile dell'area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

**Uditi** gli interventi:

Il consigliere Pegoraro preannuncia il voto contrario, evidenziando che le aliquote sono state aumentate lo scorso anno per coprire il disavanzo.

Conclusi gli interventi, Il Sindaco pone la proposta ai voti e dà la parola al Segretario Comunale per la votazione con appello nominale.

Il Segretario procede:

Sindaco Moretto, Favorevole  
Vice Sindaco Argentati, favorevole  
Consigliere Zonin, favorevole  
Consigliere Bertucco, favorevole  
Consigliere Albi, favorevole  
Consigliere Bertoli, favorevole  
Consigliere Bertagnoli, favorevole  
Consigliere Aleardi, favorevole  
Consigliere Filippi Eleonora, favorevole  
Consigliere Filippi Gabriele, contrario  
Consigliere Giacomuzzi, contrario  
Consigliere Pegoraro, contrario

E quindi, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3, su n. 12 consiglieri presenti

**DELIBERA**

DI APPROVARE integralmente la proposta di delibera in esame, le cui premesse formano parte integrante e sostanziale.

DI DEMANDARE al responsabile dell'area economico-finanziaria l'esecuzione del presente provvedimento;

Inoltre,  
su proposta del Sindaco, vista l'urgenza di provvedere,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti così resi, mediante appello nominale:

Sindaco Moretto, Favorevole  
Vice Sindaco Argentati, favorevole  
Consigliere Zonin, favorevole  
Consigliere Bertucco, favorevole  
Consigliere Albi, favorevole  
Consigliere Bertoli, favorevole  
Consigliere Bertagnoli, favorevole  
Consigliere Aleardi, favorevole  
Consigliere Filippi Eleonora, favorevole  
Consigliere Filippi Gabriele, contrario  
Consigliere Giacomuzzi, contrario  
Consigliere Pegoraro, contrario

E quindi, con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 0, contrari n. 3, su n. 12 consiglieri presenti

**DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 – ultimo comma – del decreto legislativo n. 267/2000.